Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — ROMA - Sabato, 15 giugno 1929 - ANNO VII — **Numero 139**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1588.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 926.
Aggiunta di un membro alla Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, relativo alla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per l'aeronautica, per le colonie, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, la cui composizione risulta dall'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, è aggiunto, quale membro, l'ufficiale dell'Arma aeronautica in servizio di collegamento presso l'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 88. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1589.

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. 929.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sorli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928-VI, n. 2201, col quale il comune di Sorli è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Borghetto Borbera;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Borghetto Borbera, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sorli;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Sorli è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 91. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1590.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **930.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cravegna, Mozzio e Viceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928-VI, n. 2275, col quale i comuni di Cravegna, Mozzio e Viceno sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Crodo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Crodo, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cravegna, Mozzio e Viceno;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Cravegna, Mozzio e Viceno sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 92. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1591.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **931.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2968, col quale i comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Volpedo;

Vista la deliberazione del podestà di Volpedo, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 93. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1592.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **932.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solbrito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1929-VII, n. 75, col quale il comune di Solbrito è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di San Paolo della Valle ora denominato San Paolo Solbrito;

Vista la deliberazione del podestà di San Paolo Solbrito, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Solbrito;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Solbrito è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 94. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1593.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **933.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Saint Marcel e di Brissogne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928-VI, n. 2134, col quale i comuni di Saint Marcel e di Brissogne sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Quart;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Quart, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Saint Marcel e di Brissogne;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Saint Marcel e di Brissogne sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 95. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1594.**

REGIO DECRETO 18 aprile 1929, n. **934.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bersezio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 226, col quale il comune di Bersezio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Argentera;
Vista la deliberazione del podestà di Argentera, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bersezio;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Bersezio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 96. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1595.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **942.**

Costituzione nelle Colonie italiane delle Sezioni dell'Opera nazionale Balilla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia Italiana;
Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;
Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, e successive varianti e aggiunte, nonchè il R. decreto-legge 21 novembre 1927, numero 2341, relativi all'Opera nazionale Balilla;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita in ogni Colonia italiana una Sezione dell'Opera nazionale « Balilla » con sede nel capoluogo di ciascuna di esse.

Le Sezioni predette attuano nelle rispettive Colonie i fini assegnati nel Regno all'Opera nazionale con la legge istitutiva 3 aprile 1926, n. 2247, e con successive disposizioni.

E' affidata altresì alle Sezioni coloniali « Balilla » l'educazione fisica degli alunni delle scuole pubbliche elementari, e le mansioni in genere demandate all'Opera nazionale con R. decreto-legge 21 novembre 1927, n. 2341.

Art. 2.

Le Sezioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica e possono ricevere e amministrare sussidi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore; acquistare e possedere beni, e compiere tutti gli atti giuridici per il conseguimento dei propri fini.

Nei riguardi tecnico-disciplinari, le Sezioni coloniali dipendono dall'Opera nazionale Balilla da cui ricevono norme e direttive.

Art. 3.

Le Sezioni coloniali dell'Opera « Balilla » provvedono al conseguimento dei propri scopi :

a) coi contributi statali di cui all'art. 14;

b) con un contributo iniziale dell'Opera nazionale Balilla di L. 15,000 per ciascuna Sezione libica e di L. 10,000 per ciascuna di quelle orientali;

c) con un contributo annuo dell'Opera nazionale Balilla nella misura di cui alla precedente lettera *b*), per le spese annue di funzionamento delle Sezioni;

d) con le contribuzioni dei soci:

e) con le contribuzioni, oblazioni, donazioni, lasciti di associazioni, di enti e di privati;

f) coi redditi patrimoniali propri;

g) col gettito delle tasse scolastiche per l'insegnamento della ginnastica, che i Governi coloniali decidessero di istituire, come nel Regno;

h) coi contributi del Governo della Colonia.

Art. 4.

Sono soci delle Sezioni coloniali « Balilla » gli enti, le associazioni e i privati che con elargizioni o con contributi periodici concorrono al conseguimento dei fini delle Sezioni stesse.

Le modalità e le condizioni per l'ammissione dei soci saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 12.

I soci delle Sezioni sono considerati soci dell'Opera nazionale « Balilla ».

Art. 5.

Ciascuna delle Sezioni coloniali « Balilla » è amministrata da un Consiglio, composto di un presidente, di un vicepresidente e di 5 consiglieri.

Il presidente e il vice-presidente sono nominati fra i membri del Consiglio con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore.

Il presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede il Consiglio.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; esercita le funzioni demandategli dal regolamento e quelle delegategli dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

I consiglieri sono nominati dal Governatore, ad eccezione di tre, che sono membri di diritto.

Sono membri di diritto del Consiglio: il comandante della centuria della M.V.S.N. nella Colonia, il sovraintendente scolastico e il direttore della sanità.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, provvede alla gestione dei fondi, delibera sull'ammissione a soci dell'Ente, sull'accettazione di contributi, lasciti, oblazioni, donazioni, sulla assunzione e sul licenziamento del personale, ecc.

Il Consiglio, in conformità delle istruzioni tecnico-disciplinari che perverranno dall'Opera nazionale e delle norme dell'apposito regolamento di cui all'art. 12, fissa i programmi e impartisce le direttive al commissario per la pratica attuazione degli scopi della Sezione.

Art. 7.

Il presidente, il vice-presidente, i consiglieri e il commissario durano in carica quattro anni. Gli uscenti possono essere riconfermati.

Art. 8.

E' costituita presso ciascuna Sezione coloniale dell'Opera « Balilla » un Collegio di sindaci, avente le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti del Codice di commercio, in quanto applicabili, e composto di tre funzionari del Governo locale, nominati annualmente dal Governatore.

Con le stesse modalità saranno nominati annualmente due sindaci supplenti.

Art. 9.

All'organizzazione dei reparti, alla parte tecnico-disciplinare delle istituzioni Balilla e Avanguardisti e all'attuazione degli scopi in genere della Sezione, provvede un commissario, in base alle norme tecnico-disciplinari che saranno stabilite con l'apposito regolamento per la Colonia di cui all'art. 12 e in conformità dei deliberati e delle direttive del Consiglio, di fronte al quale il commissario risponde del proprio operato.

Il commissario è nominato con decreto del Ministro per le colonie, su proposta dell'Opera nazionale Balilla, sentito il Governatore.

Art. 10.

Nei centri minori della Colonia, ove l'azione delle Sezioni non possa svolgersi direttamente ad opera del commissario, si potrà provvedere a mezzo di delegati da nominarsi dal Governatore su proposta del Consiglio della sezione.

Art. 11.

Le Sezioni di cui all'art. 1 sono sottoposte alla vigilanza del Governatore.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, e i conti consuntivi, devono essere comunicati al Governatore per l'approvazione.

Sono pure sottoposte all'approvazione del Governatore le deliberazioni che importino trasformazione patrimoniale e quelle che stabiliscono e modificano norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio sono ugualmente comunicate al Governatore, il quale entro dieci giorni dalla comunicazione può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni stesse. Trascorso detto termine senza alcun rilievo, le deliberazioni diverranno esecutive.

Il Governatore può ordinare ispezioni amministrative e contabili, verifiche di cassa e, per gravi motivi, promuovere lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario straordinario, provvedimenti che saranno adottati con decreto Ministeriale.

Art. 12.

Il Consiglio, entro tre mesi dalla sua costituzione, predisporrà e trasmetterà al Governatore il regolamento amministrativo della Sezione, nonchè quello tecnico-disciplinare, udito, per questo ultimo, l'avviso del commissario.

I regolamenti predetti sono approvati dal Ministro per le colonie, sentita l'Opera nazionale « Balilla ».

Art. 13.

Le norme regolamentari per il personale, per il funzionamento e l'ordinamento interno della Sezione, sono approvate dal Governatore su proposta del Consiglio dell'Ente, udito, nelle Colonie libiche, il Consiglio di Governo e in quelle orientali il Comitato amministrativo.

Art. 14.

A titolo di contributo per la costituzione del capitale di fondazione delle Sezioni coloniali di cui all'art. 1 del presente decreto, il Ministero delle colonie assegnerà una somma complessiva di L. 60,000 prelevandola dal fondo a disposizione per nuove spese di carattere civile (art. 21 del bilancio).

Sul fondo speciale in gestione al Ministero delle corporazioni sarà devoluta, allo stesso titolo, la somma di L. 50,000.

Uguale somma di L. 50,000 il Ministero delle corporazioni devolverà sul fondo predetto, a titolo di contributo annuo per le spese di funzionamento delle Sezioni Balilla nelle Colonie, salvo a riesaminare poi negli anni successivi la possibilità di ripetere la contribuzione stessa.

Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto a ripartire i contributi di cui sopra fra i vari enti e ad apportare le conseguenti variazioni nei bilanci delle rispettive Colonie.

Art. 15.

Il Ministero delle colonie eserciterà l'alta sorveglianza sulle Sezioni coloniali « Balilla », agli effetti del coordinato sviluppo delle istituzioni Avanguardia e Balilla coloniali con quelle del Regno.

Art. 16.

Il Ministro per le colonie stabilirà con suo provvedimento la data di applicazione del presente decreto in ciascuna Colonia.

Art. 17.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1596.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1929, n. 937.

Approvazione della proroga al 1° giugno 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la proroga al 1° giugno 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929-VII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1929-VII, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 285, foglio 97. — MANCINI.

S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
A S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS

Paris, le 30 mars 1929.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

A. BRIAND

A Son Excellence
Monsieur le Comte MANZONI
Ambassadeur d'Italie à
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

S. E. L'AMBASSADEUR D'ITALIE A PARIS
A S. E. LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Paris, le 30 mars 1929.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1929 le *modus-vivendi* d'établissement provisoire franco-italien, conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

G. MANZONI.

A Son Excellence
Monsieur ARISTIDE BRIAND
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

DECRETO 21 gennaio 1929.

provazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubscorrenti nella provincia di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1901 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ascoli Piceno;

Visto il terzo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici nel quale è stato compreso il tratto inferiore del fosso Cavone non compreso nell'elenco suddetto;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria su tale elenco suppletivo ai sensi del decreto Ministeriale 12 dicembre 1927, n. 5367, durante la quale furono presentate opposizioni:

a) dal prof. Baroni Olimpio, proprietario di un fabbricato a Pescara del Tronto sul cui piano terreno sgorga una sorgente della quale si presume proprietario e che trarrebbe le sue origini dal fosso Cavone;

b) dal podestà di Arquata, in nome del Comune quale utente da tempo immemorabile della sorgente Pescara per i bisogni della popolazione della frazione omonima;

c) dai signori Norcini Pietro e Severi Flaminia quali utenti di una derivazione dal fosso Cavone per l'azionamento di un molino;

Considerato che la prima opposizione è infondata giacchè la sorgente sgorgante nel fabbricato della ditta opponente trovasi a circa 10 metri dal fosso Cavone e non è contemplata nell'elenco suddetto che si riferisce alle sorgenti più a monte;

Che quanto alle altre due opposizioni l'esistenza di usi immemorabili non può impedire la dichiarazione di demanialità dei corsi d'acqua, salvo il riconoscimento degli usi stessi a norma di legge;

Considerato che il tratto inferiore del fosso Cavone è già iscritto nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ascoli Piceno approvato col R. decreto 10 marzo 1901 e che il tronco superiore e le sorgenti dette di Pescara iscritti nel cennato elenco suppletivo hanno indubbi caratteri di demanialità;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1928, n. 3183;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ascoli Piceno giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 128.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ascoli Piceno.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Fosso Cavone	Tronto	Arquata del Tronto	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti dette di Pescara

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

(3283)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-18906.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ruperto Ferdinando Riedl di Mattia, nato a Bregenz il 5 aprile 1896 e residente a Trieste, Piazza S. Giovanni, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ridelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ruperto Ferdinando Riedl è ridotto in « Ridelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Anna Riedl nata Schiller di Giovanni, nata il 10 febbraio 1896, moglie;
2. Erberto di Ruperto, nato il 6 ottobre 1919, figlio;
3. Bruno di Ruperto, nato il 18 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2755)

N. 11419-27294.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Rautnik fu Matteo, nato a Trieste il 19 maggio 1881 e residente a

Trieste, Rozzol in Monte, n. 1957, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rattini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Rautnik è ridotto in « Rattini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Libero di Rodolfo, nato il 30 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2756)

N. 11419-16553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Raunach fu Edoardo, nato a Trieste il 1° gennaio 1878 e residente a Trieste, Viale XX Settembre, n. 70, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Raunach è ridotto in « Raina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Simonetta Raunach nata Kerzelj fu Paolo, nata il 25 settembre 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2757)

N. 11419-2

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Rock di Lodovico, nato a Trieste il 24 luglio 1878 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1289, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rocco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita effissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Rock è ridotto in « Rocco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Rock nata Gravisi di Biagio, nata il 24 ottobre 1887, moglie;
2. Bianca di Giorgio, nata il 9 febbraio 1919, figlia;
3. Argia di Giorgio, nata il 10 febbraio 1911, figlia;
4. Lucio di Giorgio, nato il 28 agosto 1920, figlio;
5. Giulia di Giorgio, nata il 23 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2758)

N. 11419-14984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Rupnik di Giuseppe, nato a Trieste il 20 settembre 1890 e residente a Trieste, via S. Anastasio, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rupini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Rupnik è ridotto in « Rupini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Rupnik nata Spagnul fu Antonio, nata il 14 agosto 1884, moglie;
2. Luciano di Bruno, nato il 9 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2759)

N. 11419-18165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Schwagheli fu Giovanni, nato a Trieste il 24 novembre 1877 e residente a Trieste, via Donota, n. 20-111, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Svaghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Schwagheli è ridotto in « Svaghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia di Vittorio, nata il 4 giugno 1910, figlia;
2. Vittorio di Vittorio, nato il 6 ottobre 1914, figlio;
3. Gustavo di Vittorio, nato il 2 luglio 1917, figlio;
4. Alfieri di Vittorio, nato il 13 ottobre 1919, figlio;
5. Giovanna di Vittorio, nata il 7 luglio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2760)

N. 11419-10616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Stokovaz vedova Doujak fu Matteo, nata a Stridone il 18 dicembre 1884 e residente a Trieste, via del Sale, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Stocchi » ved. « Dugliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Stokovaz vedova Dujak sono ridotti in « Stocchi » vedova « Dugliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia fu Giulio, nata il 22 dicembre 1912, figlia.
2. Rodolfo fu Giulio, nato il 19 aprile 1915, figlio;
3. Paola fu Giulio, nata il 22 giugno 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2761)

N. 11419-18161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Strauss fu Enrico, nato a Trieste il 20 aprile 1899 e residente a Trieste, via S. Michele, 31-I p., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Strauss è ridotto in « Mazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2762)

N. 11419-16845.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Schnidersitz fu Giacomo, nato a Trieste il 16 aprile 1883 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto, 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Schnidersitz è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paolina Schnidersitz nata Sancin di Antonio, nata il 15 giugno 1891, moglie;
2. Renata di Rodolfo, nato il 3 marzo 1913, figlia;
3. Rodolfo di Rodolfo, nato il 30 giugno 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2763)

N. 11419-16625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Biocich fu Spiridione, nato a Spalato il 14 novembre 1883 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 86, p. V, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biocci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Biocich è ridotto in « Biocci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosina Biocich nata Jurich fu Marino, nata il 17 settembre 1892, moglie;
2. Giovanni di Matteo, nato il 5 luglio 1925, figlio.
3. Emilia di Matteo, nata il 30 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2764)

N. 11419-19030.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Spilar fu Antonio, nato a Trieste il 4 dicembre 1895 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, 708, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spillari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Spilar è ridotto in « Spillari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2765)

N. 11419-20703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Smilovich fu Antonio, nato a Muggia il 9 marzo 1903 e residente a Trieste, via della Galleria, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Smilovich è ridotto in « Semilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2766)

N. 11419-27140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Stibil di Giuseppe, nato a Trieste il 30 ottobre 1905 e residente a Trieste, via Pilone, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stibelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stibil è ridotto in « Stibelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

2767)

N. 11419-17615.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Skrosa di Simeone, nato a Previcchio-Sapurina (Dalmazia) il 22 ottobre 1886 e residente a Trieste, via Santa Lucia, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serozzi »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Skroza è ridotto in « Serozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Skroza nata Benussi di Domenico, nata il 3 febbraio 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2768)

N. 11419-27153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Stibil fu Ferdinando, nato a Trieste il 21 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Pilone, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stibelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Stibil è ridotto in « Stibelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Stibil nata Seraval di Giovanni, nata l'11 dicembre 1879, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 23 luglio 1908, figlio;
3. Augusta di Giuseppe, nata il 31 marzo 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2769)

N. 11419-19649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Romana Pereson vedova Slobez fu Giuseppe, nata a Trieste il 30 luglio 1886 e residente a Trieste, via S. Maurizio, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Solvesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Romana Pereson vedova Slobez è ridotto in « Solvesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia fu Bortolo, nata il 7 novembre 1907, figlia.
2. Ubaldo fu Bortolo, nato il 19 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2770)

N. 11419-24669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Slade di Luigi, nato a Spalato il 26 luglio 1902 e residente a Trieste, S. Giuseppe della Chiusa, 123, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolcetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Slade è ridotto in « Dolcetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mattea Slade nata Visich di Stefano, nata il 28 giugno 1903, moglie;
2. Luigi di Adolfo, nato il 24 dicembre 1920, figlio;
3. Santa di Adolfo, nata il 7 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2771)

N. 11419-23465.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Sellak fu Luigi, nato a Gorizia l'8 maggio 1904 e residente a Trieste, via Giulia n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sella »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Sellak è ridotto in « Sella ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 11 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto. FORNACIARI.

(2776)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, con nota in data 12 giugno 1929-VII, n. 7351.1.1.26, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929-VII, n. 888, concernente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di L. 25,000,000 alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale (Migiurtinia).

(3367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 134.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.71	Belgrado	33.65
Svizzera	367.84	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.673	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.10
Spagna	273.45	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.09
Praga	56.625		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.80
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.10	Consolidato 5 %	81.65
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.95
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 367.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 821 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 14 — Rendita: L. 542.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 820 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 14 — Rendita: L. 435 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 822 — Data: 29 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ghio Davide fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico. al portatore 17 — Rendita: L. 435 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(2849)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 43).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1323	Cap. 10,000 —	Guetta Clary fu Massimo, *moglie legalmente separata* da Lamberto Segre, vincolata.	Guetta Clary fu Massimo, *divorziata* da Lamberto Segre e *moglie in seconde nozze di Koch Alfredo di Giacomo*, vincolata.
Cons. 5 %	245793	255 —	Cina *Natale, Domenico, Maria ed Emilia* fu Stefano-Onorato, minori sotto la tutela di Agostin Valer Bartolomeo di Giuseppe, domic. a Drusacco (Torino).	Cina *Natale-Domenico, Domenico-Emilio, Caterina-Maria, Mario-Emilio* fu Stefano-Onorato, minori, ecc. come contro.
»	108557	30 —	Bettoni Vincenzo fu Giovanni, domt. a Melegnano (Milano); con usuf. vital. a Pagnamenti Giuseppina fu Santo, ved. di Bettoni *Vincenzo*, moglie in seconde nozze di Selvatico Antonio, dom. a Dresano (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pagnamenti Giuseppina fu Santo, ved. di Bettoni *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	108559	30 —	Bettoni Pietro fu Giovanni, domt. a Melegnano (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108558	30 —	Bettoni Maria-Assunta detta Rosa fu Giovanni, moglie di Grajoni Mario, domt. a Milano, con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108560	30 —	Bettoni Santo fu Giovanni, domt. a Sesto S. Giovanni (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
»	108561	30 —	Bettoni Francesca fu Giovanni, nubile, domiciliata a Melegnano (Milano); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3.50 %	594656	35 —	Miserandino *Eugenio* fu Anselmo, domt. a Palermo.	Miserandino *Eugenia* fu Anselmo, *ved. Benincasa*, domt. a Palermo.
Cons 5 %	421883	2,375 —	Maggi Maria-Pia-Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Pennati *Umberto* fu Giuseppe, domic. a Monza (Milano), vincolata.	Maggi Maria-Pia-Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Pennati *Luigi-Valdimiro-Umberto-Gaetano*, domt. a Monza (Milano), vincolata.
Buoni Tesoro quinquennali 9ª emissione	742 743 744 745 746	Cap 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 2,000 —	Molinari Luigi Id. Libera Id. Eugenio Id. Elvira Id. Cesare fu *Angelo* minori sotto la p. p. della madre Taietta Ancilla, ved. Molinari.	Molinari Luigi Id. Libera Id. Eugenio Id. Elvira Id. Cesare fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Taietta Ancilla, ved. Molinari.
Buono Tesoro novennale 3ª serie Buoni Tesoro settennali 4ª serie	1309 853 854	» 30,000 — » 21,000 — » 21,000 —	Rusca Giovanni e Mario Rusca Mario Rusca Giovanni fu *Enrico* minori sotto la p. p. della madre Silvano *Gina* fu Michele, ved. Rusca.	Rusca Giovanni e Mario Rusca Mario Rusca Giovanni fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Silvano *Luigia* fu Michele, ved. Rusca.
3.50 % »	823005 823004	1,620.50 1,627.50	Bressi Ernesto Bressi Enrica fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Borsotti Amalia fu *Armando*, vedova Bressi Giovanni, domt. in Novara.	Bressi Ernesto Bressi Enrica fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Borsotti Amalia fu *Arnaldo*, ved. ecc., come contro.
Cons. 5 %	257922	1,635 —	Cioffi *Luisa* fu Giuseppe, moglie di Lanni Alfonso, domt. a Paolisi (Benevento), vincolata.	Cioffi *Maria-Luisa* fu Giuseppe, moglie ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	401634	295 —	*Ortolano* Alessandro fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ferrari Giuseppina fu Arcangelo, ved. *Ortolano*, domt. a S. Valentino Scafa (Chieti).	*Ortolani* Alessandro fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Ferrari *o Ferrera* Giuseppina fu Arcangelo ved. *Ortolani*, domt. come contro.
»	66676	2,055 —	Tognarelli Ari e Renzo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Turicchi *Gennara* fu Luigi, ved. di Tognarelli Filippo, domt. a Warkington; con usuf. vital. a Turicchi *Gennara* fu Luigi ved. di Tognarelli Filippo domt. a Warkington.	Tognarelli Ari e Renzo fu Filippo, minori sotto la p. p. della madre Turicchi *Germana* fu Luigi, ved. ecc., come contro; con usuf. vital. a Turicchi *Germana* ecc., come contro.
3.50 %	91162	840 —	Prole nascitura di *Candida* Audisio fu Michele, domt. a Torino, con usuf. vital. a *Candida* Audisio fu Michele.	Prole nascitura di *Antonia-Candida-Maria-Margherita* Audisio fu Michele, domt. a Torino; con usuf. vital. ad *Antonia-Candida-Maria-Margherita* Audisio fu Michele, domt. a Torino.
»	661259	210 —	Fresia Giovanna di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Torino; con usuf. vital. ad Audisio *Candida* fu Michele, vedova di Bruno Giovanni.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Audisio *Antonia-Candida-Maria-Margherita* fu Michele, ved. di Bruno Giovanni.
Cons 5 %	371948	25 —	Bonfanti *Silvia* fu Agostino, minore sotto la p. p. della madre Tettamanti Sofia ved. Bonfanti Agostino, domt. a Cassano Albese (Como).	Bonfanti *Silvio* fu Agostino, minore ecc., come contro.
3.50 %	119303	105 —	*Ballestra* Giacomo e *Luigia* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria *Caterina* di Giuseppe, domt in Colla (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria *Caterina* di Giuseppe, ved *Ballestra* Antonio.	*Balestra* Giacomo e *Maria-Luisa-Bianca* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria *Catterina* di Giuseppe, ved. di *Balestra* Antonio, dom. in Colla (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria *Maria-Catterina* di Giuseppe, ved. *Balestra* Antonio.
»	133893	45.50	Balestra Giacomo e *Luigia* fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Semeria Catterina di Giuseppe, domt. in Colla di Rodi (Porto Maurizio); con usuf. a Semeria Catterina di Giuseppe, ved. Balestra.	
Cons 5 %	447253	2,230 —	*Aquilecchia Gisella* fu *Giovanni, moglie di Licto Alfredo fu Francesco-Paolo*, domt. a Napoli.	*Aventi diritto alla successione di Aquilecchia Gisella fu Giovanni, moglie* ecc., come contro.
»	448786	2,910 —	*Aquilecchia Gisella fu Giovanni, moglie di Licto Alfredo*, domt. a Napoli.	
»	348880	2,355 —	Burgarella Marianna di *Emmanuele* moglie di *Giambertone* Vincenzo, domt. a Trapani.	Burgarella Marianna di *Emanuele* moglie di *Giambertoni* Vincenzo domt. a Trapani.
P. N. 5 % P. N. 4.50 % Cons 5 %	2891 4526 69900	800 — 720 — 2,585 —	Tornaghi *Annetta* fu Giuseppe, moglie di Sirtori *Antonio* fu Giuseppe, domt. a Monza (Milano).	Tornaghi *Maria-Anna-Paolina* fu Giuseppe, moglie di Sirtori *Felice-Fortunato-Antonio* fu Giuseppe, domt. a Monza (Milano).
3.50 %	770065	7 —	*Anzelone* Maria di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Lagonegro (Potenza).	*Anzalone* Maria di Luigi, minore ecc., come contro.
»	770066	7 —	*Anzelone* Pasqualino di Luigi, minore, ecc. come la precedente.	*Anzalone* Pasqualino di Luigi, minore ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 11 maggio 1929 Anno VII — *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2629)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	360742	15 —	Zoccola Giovanni fu Francesco, dom. a Rivarolo Ligure (Genova).	Zoccola Giovanni fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Lecchi Vincenzina di Bartolomeo, ved. di Zoccola Francesco,* dom. a Rivarolo Ligure (Genova).
3.50 %	200482	63 —	Aimone *Lorenzo-Carlo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Rosa*, dom a Pont Canavese (Torino). La seconda rendita è con usuf. vital. ad Aimone *Rosa* di Carlo ved. di Aimone Giovanni Battista.	Aimone *Carlo-Lorenzo* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Aimone *Maria-Rosa*, dom. come contro. La seconda rendita è con usufr. vital. ad Aimone *Maria-Rosa* di Carlo, ved ecc. come contro.
»	200487	63 —		
»	262065	525 —	Della Chiesa d'Isasca Amalia, Remigio, Alessandro, Enrico, Maria, Paolina, Rosina, Giorgio, Lodovico, Gabriella, Licinia, Carlo, Luigi. Clementina, Metilde e Teresa figli del fu Alfonso, l'Amalia moglie di Avogadro di Quinto Amedeo, le altre nubili, dom. a Saluzzo (Cuneo) tutti eredi indivisi di detto loro padre. Ipotecata a favore di Accastello *Felicita* fu Giovanni.	Intestata come contro Ipotecata a favore di Accastello *Maria-Luigia-Felicita* fu Giovanni.
Cons. 5 %	478810	6,250 —	*Pignatelli di Terranova du Chene de Vere Tina di Ferdinando* dom. a Roma.	*Du Chêne de Vère Clementina di Fernando moglie di Pignatelli Colonna Diego-Renato.*
3.50 %	128954	10.50	Bozzolo Luigi fu *Giovanni Battista* dom. ad Atina (*Caserta*).	Bozzolo Luigi fu *Bartolomeo* Giovanni Battista, dom. in Atina (*Frosinone*).
P. N. 5 %	20777	50 —	Sassi *Pia* fu Tommaso, minore sotto la tutela di Sassi Giuseppe, fu Vito.	Sassi *Maria-Pia* fu Tommaso, minore ecc. come contro
Buono del Tesoro triennale 13ª emissione	319	Cap. 5,500 —	*Cannavini* Santa fu *Sante* ved. Marfoli.	*Cannaviccio* Santa fu *Pietro* ved. Marfoli.
Buoni Tesoro settennali 2ª serie	969	» 7,000 —	Vago *Angelo* fu Domenico, minore sotto la tutela di Bertoli Luigia, Saronno.	Vago *Angela* fu Domenico, minore, ecc. come contro.
	977	» 500 —		
P. N. 5 %	34094	75 —	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Margherita* fu Giovanni, ved. di Verlucca-Raveri Domenico, dom. a Ribordone (Torino), con usufr a Balma *Margherita* predetta.	Verlucca-Raveri Erminia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Balma *Maria-Margherita* fu Giovanni, ved. ecc. come contro, con usufr. a Balma *Maria-Margherita* predetta.
Cons 5 %	354077	100 —	Mugellini *Cesare-Enrico* fu Tobia, dom. a Saline di Volterra (Pisa).	Mugellini *Enrico* fu Tobia, dom. come contro.
»	354078	100 —		
»	354079	100 —		
»	354076	100 —		
»	140989	665 —	Villa *Carmen* di Giovanni, Villa Domenico e Mercedes di Giovanni, questi due ultimi minori sotto la p. p. del padre, eredi indivisi. dom. a Napoli con usufr. a Graziano Carmela fu Giovanni, ved. di Villa Luigi.	Villa *Carmela* di Giovanni ecc. come contro e con usuf. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che. trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2331)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.	5,125,633,588.76	+ 68
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3,391,556,387.32		+ 13,645
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,537,045,042.72		+ 13
		4,928,601,430.04	+ 13,658
Riserva totale	L.	10,054,235,018.80	+ 13,726
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»	1,824,661,963.20	—
Cassa	»	243,126,135.38	— 3,385
Portafoglio su piazze italiane	»	3,703,075,473.67	— 17,258
Effetti ricevuti per l'incasso	»	4,848,071.08	+ 860
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,316,263,567.23		
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1,253,521.70		
		1,317,517,088.93	— 231,139
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.	1,058,228,709.52	+ 15,068
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 68,101,154.94		— 14,825
altri	» 100,973,932.07		— 8,585
		169,075,087.01	— 23,410
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.	334,976,701.99	+ 11
Azionisti a saldo azioni	»	200,000,000 —	—
Immobili per gli uffici	»	143,774,698.92	+ 1,390
Istituto di liquidazioni	»	1,045,031,989.57	— 1,978
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32,485,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 52,865,437.20		—
Impiego fondo pensioni	» 185,907,927.60		+ 1,028
Debitori diversi	» 981,753,296.67		+ 183,689
		1,283,011,661.47	+ 184,717
Spese	L.	34,520,554.21	+ 1,697
	L.	21,416,083,153.75	—
Depositi in titoli e valori diversi	»	26,544,324,134.91	— 1,392,820
	L.	47,960,407,288.66	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	177,510,114.81	— 608
TOTALE GENERALE	L.	48,137,917,403.47	— 1,453,129

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 14 marzo 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(16684)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

maggio 1929 (VII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1929 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	16,050,294,050 —	— 92,537
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	417,956,061.49	— 11,817
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1,271,545,301.75	+ 39,920
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	—
	L.	18,039,795,413.24	— 64,434
Capitale	L.	500,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	100,000,000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32,500,000 —	—
Conti correnti passivi	»	18,620,679.97	— 4,800
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	1,761,766,232.68	— 10,585
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	140,000,000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . L. 59,866,136.94			+ 626
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46,000,000 —			—
Creditori diversi . . . » 518,035,214.75			+ 133
		623,901,351.69	+ 759
Rendite	L.	199,499,476.17	+ 19,359
Utili netti dell'esercizio precedente	L.	—	—
	L.	21,416,083,153.75	—
Depositanti	»	26,544,324,134.91	— 1,392,820
	L.	47,960,407,288.66	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	177,510,114.81	— 608
TOTALE GENERALE	L.	48,137,917,403.47	— 1,453,129

Rapporto della riserva (10,054,235,018.80) ai debiti (18,039,795,413.24) da coprire 55.73 %.

p. *Il ragioniere generale:* RIPETTI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 3 giugno 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

sig. comm. Francesco Paolo Giunta a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ragusa;
sig. Antonio Magoni a presidente della Federazione provinciale fascista dei commercianti di Viterbo;
sig. dott. agr. Girolamo Fulvi a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Pesaro;
sig. dott. Vincenzo Babini a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Ravenna;
sig. cav. Gallieno Giuliani a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Frosinone;
sig. cav ing. Gaetano Cacciavillani a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Frosinone;
sig. conte Omer Talon a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Bologna;
sig. ing. Guido De Capitani a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Como;
sig. cav. Arturo Bosi Menotti a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Bologna;
sig. dott. Edgardo Masini a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Forlì;
sig. conte Domenico Antonelli a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Frosinone;
sig. Teodorico Bravi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Ravenna;
sig. cav. Francesco Sorbini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Pesaro;
sig. Emilio Griccioli a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Siena;
sig. conte Luigi Ambrosi Sacconi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ascoli Piceno;
sig. Francesco Malvetani a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Terni;
prof. Umberto Ferrari a direttore dell'Associazione nazionale fascista fra industriali metallurgici ed affini;
dott. Piero Bergonsi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Pisa.

Roma, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

(3340)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica di Nivolelli (Trapani).

Con R. decreto 25 aprile 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, al registro n. 9, foglio n. 88, è stato costituito il Consorzio per la bonifica di Nivolelli in territorio di Mazara del Vallo e Castelvetrano in provincia di Trapani e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: Perrone Vincenzo, Cangemi Agostino, avv. Sansone Emanuele, gr. uff. Rocco Raffaele, Tilotta Antonio fu Gaspare, Burgio cav. Andrea, Scuderi dott. Giacomo.

(3343)

Costituzione del Consorzio di bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Maransa in provincia di Trapani.

Con R. decreto 25 aprile 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo al registro n. 9, foglio n 87, è stato costituito il Consorzio per la bonifica dei Margi di Birgi e del Gorgo Maransa, in provincia di Trapani, e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: Angileri Antonio, Pantaleo Salvatore, Benivegna agr. Michele, Di Pietra Antonio, Licari Giuseppe, Monteleone Francesco, Ruggirello Antonio.

(3344)

Riconoscimento giuridico del Consorzio irriguo di Milis in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 25 aprile 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1929, registro n. 9, foglio n. 201, è stato riconosciuto, agli effetti di legge, il Consorzio d'irrigazione di Milis, provincia di Cagliari, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria.

(3345)

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione « Canale del Littorio » in Chieti.

Con decreto 14 maggio 1929-VII, del Ministero dei lavori pubblici, è stato approvato, con alcune modificazioni, lo statuto del Consorzio d'irrigazione « Canale del Littorio » con sede in Chieti, proposto dall'assemblea generale dei proprietari interessati dell'11 dicembre 1927.

(3346)

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione delle acque dell'Alcantara « Rosario Platania d'Antoni » in Catania.

Con decreto 6 giugno 1929-VII del Ministro per i lavori pubblici è stato approvato lo statuto del Consorzio d'irrigazione delle acque dell'Alcantara « Rosario Platania d'Antoni », con sede in Catania, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 3 marzo 1929.

(3347)

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione delle due sponde dei torrenti Valanidi in Reggio Calabria.

Con decreto 6 giugno 1929-VII del Ministro per i lavori pubblici è stato approvato lo statuto del Consorzio d'irrigazione delle due sponde dei torrenti Valanidi 1° e 2° con sede in Reggio Calabria, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 28 novembre 1926.

(3348)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro nel Consiglio provinciale sanitario di Lucca.

Si comunica che con R. decreto 6 maggio 1929 (registrato alla Corte dei conti addì 27 stesso mese, registro n. 4 Interno, foglio n. 171) il signor prof. Aldo Bolaffi è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Lucca pel triennio 1927-29 in sostituzione del signor prof. Severo Bianchini.

(3349)

Nomina di cinque membri nel Consiglio superiore di sanità.

Con R. decreto in data 6 maggio u. s., registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio scorso, registro n. 4 Interno, foglio n. 30, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di sanità i signori:

1. Baglioni prof. dott. Silvestro,
2. Bastianelli prof. dott. Giuseppe,
3. De Sanctis prof. dott. Sante,
4. Pestalozza on. prof. dott. Ernesto,
5. Versari on. prof. dott. Riccardo,

dottori in medicina e chirurgia, particolarmente competenti nelle varie branche della medicina sociale, i quali rimarranno in carica fino al compimento del triennio in corso (31 dicembre 1929).

(3350)

Sostituzione di un membro nel Consiglio provinciale sanitario di Perugia.

Si comunica che con R. decreto 6 maggio 1929 (registrato alla Corte dei conti addì 27 detto, registro n. 4 Interno, foglio 170) il signor Giuseppe Macciotta è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Perugia pel triennio 1927-29, in sostituzione del signor prof. Ivo Nasso.

(3351)

Sostituzione di un membro nel Consiglio provinciale sanitario di La Spezia.

Si comunica che con R. decreto 9 dicembre 1928 (registrato alla Corte dei conti addì 27 maggio 1929, registro n 4 Interno, foglio n. 168) il signor dott. Attilio Cattaneo è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di La Spezia pel triennio 1927-29, in sostituzione del signor dott. Francesco Giannoni, dimissionario.

(3352)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di insegnante titolare di costruzioni, topografia e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Belluno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera n. 118616 del 30 novembre 1928, del Ministero delle finanze, che autorizza il concorso per la cattedra di costruzioni e topografia nella sezione edile della Regia scuola industriale di Belluno;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di costruzioni, topografia e disegno relativo nella sezione edile di Istituto industriale, annessa alla Regia scuola industriale di Belluno.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di istituto, inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di lire 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da lire 3, corredata dai documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che siagli fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegneria, o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente autenticata dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatta alla Regia scuola industriale di Belluno;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numero 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1230).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3364)

Concorso al posto di insegnante titolare di tecnologia e organizzazione di officina nel Regio istituto industriale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la lettera n. 118614 del 30 novembre 1928, del Ministero delle finanze, che autorizza il concorso per la cattedra di tecnologia nel Regio istituto industriale di Palermo;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tecnologia e organizzazione di officina nel Regio istituto industriale di Palermo.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di istituto, inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di lire 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo e la prosegue fino al grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezioni, è nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da lire 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea di ingegneria, o diploma degli esami di Stato per la professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana debitamente autenticato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatto al Regio istituto industriale di Palermo;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numero 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa o dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quegli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata o telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3365)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.